

Gazzetta ufficiale

L 342

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
28 dicembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia** 1

DECISIONI

2010/803/UE:

- ★ **Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 10 dicembre 2010, relativa alla sede dell'Agenzia del GNSS europeo** 15

2010/804/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria** 16

2010/805/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, Polonia)** 17

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2010/806/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone, Spagna)** 18

2010/807/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, Polonia)** 19

2010/808/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana — Tessili, Spagna)** 20

2010/809/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenia)** 21

2010/810/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/016 ES/Commercio al dettaglio in Aragona, Spagna)** 22

2010/811/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Germania)** 23

2010/812/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/023 ES/Lear, Spagna)** 24



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, approvato con decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽²⁾, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽⁴⁾, l'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina, approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽⁵⁾, e l'accordo interinale con la Repubblica di Serbia, approvato con decisione 2010/36/CE del Consi-

glio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ⁽⁶⁾, fissano contingenti tariffari preferenziali annui di «baby beef» rispettivamente di 9 400, 1 650, 800, 1 500 e 8 700 tonnellate.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ⁽⁷⁾ e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁸⁾ prevedono la fissazione di norme dettagliate per l'applicazione delle concessioni per i prodotti «baby beef».

(3) Per verificare il rispetto delle condizioni del contingente, è opportuno che le importazioni nell'ambito dei contingenti di «baby beef» siano subordinate alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nel rispettivo accordo. È inoltre necessario predisporre un modello per i certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

- (4) È necessario che i contingenti in questione siano gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽³⁾ stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti, al rilascio dei titoli e alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dal presente regolamento.
- (6) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti considerati, è opportuno che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
- c) 1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- d) 8 700 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Serbia;
- e) 800 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie del Montenegro.
- I contingenti di cui al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 e 09.4199.
- Per i quantitativi da imputare a tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.
2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.
3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata a determinati animali vivi e a determinate carni di cui ai seguenti codici NC, che figurano nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro, nell'allegato II dell'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina e nell'allegato II dell'accordo interinale con la Serbia:
- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali:

- a) 9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;
- b) 1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 nonché i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 382/2008.

Articolo 3

1. Nella casella 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso è indicato il paese d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». I titoli vincolano all'importazione dal paese indicato.

⁽¹⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato I.

2. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità all'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione facente riferimento al suddetto certificato.

Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. Se per un unico certificato sono rilasciati più titoli di importazione, l'autorità competente:

- a) annota a tergo del certificato di autenticità il quantitativo imputato;
- b) si accerta che i titoli di importazione rilasciati con riferimento a tale certificato siano emessi lo stesso giorno.

3. L'autorità competente può emettere titoli di importazione soltanto dopo avere verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali relative alle importazioni di cui trattasi. Il titolo è emesso immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 4

1. Tutte le domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità emesso dalle autorità del paese esportatore figurante nell'elenco dell'allegato II, in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro, nell'allegato II dell'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina o nell'allegato II dell'accordo interinale con la Serbia.

2. Il certificato di autenticità si compone di un originale e di due copie, da stampare e compilare in una delle lingue ufficiali dell'Unione secondo il pertinente modello riportato negli allegati da III a VII per i paesi esportatori interessati. Può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo di importazione possono chiedere una traduzione del certificato.

3. L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso sono compilati in stampatello, utilizzando inchiostro nero.

Il formato del certificato è di 210 × 297 mm. La carta utilizzata ha un peso minimo di 40 g/m². L'originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla.

4. Ogni certificato è contrassegnato da un numero di serie, seguito dal nome del paese emittente.

Le copie recano lo stesso numero di serie e lo stesso nome dell'originale.

5. Il certificato è valido solo se debitamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

6. Il certificato si considera correttamente vistato se indica il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II:

- a) sono riconosciuti in quanto tali dal paese esportatore interessato;
- b) si impegnano a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) si impegnano a comunicare alla Commissione, almeno una volta alla settimana, qualsiasi informazione che consenta di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2. La Commissione rivede l'elenco contenuto nell'allegato II se non è più soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l'organismo emittente non adempie ad uno o più dei suoi obblighi o se è designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 6

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla rispettiva data di emissione.

Articolo 7

Il paese esportatore interessato trasmette alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai suoi organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 8

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro il 28 febbraio dell'anno successivo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», per i quali sono stati emessi titoli di importazione nel precedente periodo contingente;
- b) entro il 30 aprile dell'anno successivo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi annotati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati emessi.

2. Entro il 30 aprile dell'anno successivo gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingente di importazione.

3. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate in conformità agli allegati VIII, IX e X del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1

- *in bulgaro*: «Baby beef» (Регламент (ЕС) № 1255/2010)
 - *in spagnolo*: «Baby beef» (Reglamento (UE) nº 1255/2010)
 - *in ceco*: «Baby beef» (Nařízení (EU) č. 1255/2010)
 - *in danese*: «Baby beef» (Forordning (EU) nr. 1255/2010)
 - *in tedesco*: «Baby beef» (Verordnung (EU) Nr. 1255/2010)
 - *in estone*: «Baby beef» (Määrus (EL) nr 1255/2010)
 - *in greco*: «Baby beef» (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1255/2010)
 - *in inglese*: «Baby beef» (Regulation (EU) No 1255/2010)
 - *in francese*: «Baby beef» (Règlement (UE) nº 1255/2010)
 - *in italiano*: «Baby beef» [Regolamento (UE) n. 1255/2010]
 - *in lettone*: «Baby beef» (Regula (ES) Nr. 1255/2010)
 - *in lituano*: «Baby beef» (Reglamentas (ES) Nr. 1255/2010)
 - *in ungherese*: «Baby beef» (1255/2010/EU rendelet)
 - *in maltese*: «Baby beef» (Regolament (UE) Nru 1255/2010)
 - *in olandese*: «Baby beef» (Verordening (EU) nr 1255/2010)
 - *in polacco*: «Baby beef» (Rozporządzenie (UE) nr 1255/2010)
 - *in portoghese*: «Baby beef» (Regulamento (UE) nº 1255/2010)
 - *in rumeno*: «Baby beef» (Regulamentul (UE) nr. 1255/2010)
 - *in slovacco*: «Baby beef» (Nariadenie (EU) č. 1255/2010)
 - *in sloveno*: «Baby beef» (Uredba (EU) št. 1255/2010)
 - *in finlandese*: «Baby beef» (Asetus (EU) N:o 1255/2010)
 - *in svedese*: «Baby beef» (Förordning (EU) nr 1255/2010)
-

ALLEGATO II

Organismi emittenti:

- Repubblica di Croazia: Croatian Agricultural Agency, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatia.
 - Bosnia-Erzegovina:
 - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje.
 - Serbia: «Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Serbia».
 - Montenegro: Veterinary Directorate (direzione veterinaria), Bulevar Svetog PETRA Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro.
-

ALLEGATO III

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Croazia		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione nell'Unione europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (UE) n. 1255/2010]		
<p>NOTE</p> <p>A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello, utilizzando inchiostro nero.</p>			
3. Marchi, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a ; come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Croazia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2005/40/CE, Euratom (GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO IV

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Bosnia-Erzegovina		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione nell'Unione europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (UE) n. 1255/2010]		
<p>NOTE</p> <p>A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello, utilizzando inchiostro nero.</p>			
3. Marchi, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
<p>8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a, in accordance with the attached veterinary certificate of, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, dall'altra, accluso alla decisione 2008/474/CE (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).</p>			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente)	 (firma)

ALLEGATO V

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Ex Repubblica iugoslava di Macedonia		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione nell'Unione europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (UE) n. 1255/2010]		
NOTE A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello, utilizzando inchiostro nero.			
3. Marchi, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2004/239/CE, Euratom (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	<i>(Timbro dell'organismo emittente)</i> <i>(firma)</i>	

ALLEGATO VI

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Serbia		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione nell'Unione europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (UE) n. 1255/2010]		
<p>NOTE</p> <p>A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello, utilizzando inchiostro nero.</p>			
3. Marchi, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
<p>8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Serbia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, accluso alla decisione 2010/36/CE (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).</p>			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	<i>(Timbro dell'organismo emittente)</i> <i>(firma)</i>	

ALLEGATO VII

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Montenegro		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione nell'Unione europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (UE) n. 1255/2010]		
<p>NOTE</p> <p>A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie..</p> <p>B. L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello, utilizzando inchiostro nero.</p>			
3. Marchi, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto, che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a ; come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dal Montenegro e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2010/224/UE, Euratom (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente) (firma)	

ALLEGATO VIII

Comunicazione dei titoli di importazione (emessi) — Regolamento (UE) n. 1255/2010

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1255/2010

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati emessi titoli di importazione

Dal: al:

Numero d'ordine	Categoria o categorie di prodotti ⁽¹⁾	Quantitativo (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)
09.4503		
09.4504		
09.4505		
09.4198		
09.4199		

⁽¹⁾ Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

ALLEGATO IX

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (UE) n. 1255/2010

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1255/2010

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: al:

Numero d'ordine	Categoria o categorie di prodotti ⁽¹⁾	Quantitativo non utilizzato (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)
09.4503		
09.4504		
09.4505		
09.4198		
09.4199		

⁽¹⁾ Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

ALLEGATO X

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (UE) n. 1255/2010

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1255/2010

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

Dal: al: (periodo contingente di importazione)

Numero d'ordine	Categoria o categorie di prodotti ⁽¹⁾	Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)
09.4503		
09.4504		
09.4505		
09.4198		
09.4199		

⁽¹⁾ Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

DECISIONI

DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO DAI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 10 dicembre 2010

relativa alla sede dell'Agenzia del GNSS europeo

(2010/803/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

visto l'articolo 341 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 ⁽¹⁾, ha istituito l'Agenzia del GNSS europeo.

(2) È opportuno fissare la sede dell'Agenzia del GNSS europeo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Agenzia del GNSS europeo ha sede a Praga.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Il presidente

V. VAN QUICKENBORNE

⁽¹⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2010/804/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.
- (4) Il Portogallo ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata da frane e inondazioni sull'isola di Madera.

- (5) La Francia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione ad una catastrofe causata dalla tempesta Xynthia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, una somma pari a 66 891 540 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, Polonia)

(2010/805/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4) Il 5 febbraio 2010 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 2 imprese operanti nella divisione 29 NACE Rev. 2 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) nella regione NUTS II di Wielkopolskie (PL41) e ha fornito informazioni supplementari fino al 6 luglio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 633 077 EUR.

(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Polonia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 633 077 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone, Spagna)

(2010/806/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4) Il 9 marzo 2010 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 66 imprese operanti nella divisione 23 NACE Rev. 2 (Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) in un'unica regione NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52), e ha fornito informazioni supplementari fino al 25 maggio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 422 850 EUR.

(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 422 850 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, Polonia)

(2010/807/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4) L'8 marzo 2010 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nell'azienda H. Cegielski-Poznań Poland S.A e ha inviato informazioni supplementari fino al 10 agosto 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 114 250 EUR.

(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Polonia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 114 250 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana — Tessili, Spagna)

(2010/808/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4) Il 22 marzo 2010 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 143 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 (industrie tessili) in un'unica regione NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52) e ha fornito informazioni supplementari fino al 17 giugno 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 059 466 EUR.

(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 2 059 466 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenia)

(2010/809/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate a partire dal 1° maggio 2009 al fine di includere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

- (4) Il 28 aprile 2010 la Slovenia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti della società Mura e ha inviato ulteriori informazioni fino al 24 giugno 2010 a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 247 940 EUR.
- (5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Slovenia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, una somma pari a 2 247 940 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/016 ES/Commercio al dettaglio in Aragona, Spagna)

(2010/810/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4) Il 6 maggio 2010 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 593 imprese operanti nella divisione 47 NACE rev. 2 (commercio al dettaglio, fatti salvi veicoli a motore e motocicli) nella regione NUTS II dell'Aragona (ES24) e ha fornito informazioni supplementari fino al 1° luglio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 560 000 EUR.

(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 560 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Germania)

(2010/811/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate a partire dal 1° maggio 2009 al fine di includere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4) Il 27 maggio 2010 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti della società Heidelberger Druckmaschinen, e fino al 1° luglio 2010 ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 8 308 555 EUR.

(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Germania,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, una somma pari a 8 308 555 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2010

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/023 ES/Lear, Spagna)

(2010/812/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4) Il 23 luglio 2010 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, relativamente agli esuberi nell'azienda Lear e ha inviato informazioni supplementari fino al 10 agosto 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 382 200 EUR.

(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 382 200 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 15 dicembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT